

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 luglio 2021, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente Accordo

TRA

Enel Italia S.p.A., in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata da:
Bruno, Palumbo, Capitani, Scaramozzino, Chianese, Stellato, Centorbi, Pastorelli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Ottino, Valletti

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale, Parravicini

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino, Cesi, Maggio, Conte, Ismari

Premesso che

- in attuazione del percorso intrapreso dalle Parti con il Verbale di Accordo 27 novembre 2015 per la revisione strutturale del sistema di welfare, nel corso del successivo quinquennio sono state realizzate le azioni di efficientamento, razionalizzazione ed ottimizzazione del funzionamento operativo di ARCA, alcune delle quali ancora in corso di finalizzazione, sulla base degli Accordi attuativi sottoscritti in detto arco temporale:
 - 23 giugno 2016: trasferimento a FISDE del ramo d'azienda "service" rimborsi sanitari;
 - 16 giugno 2017: riassetto territoriale;
 - 22 gennaio-14 febbraio 2018: gestione delle criticità occupazionali;
 - 25 luglio 2018: revisione della Governance;
 - 5 dicembre 2018: modifiche statutarie; 30 ottobre 2019: Regolamenti CAR e Sezioni;
 - 13 luglio 2020: classificazione delle posizioni della nuova Struttura operativa
- detto percorso ha interessato in parallelo anche FISDE, a partire dal trasferimento al Fondo delle risorse addette ai rimborsi sanitari, con superamento del service operativo ARCA e conseguente separazione dei sistemi informativi, con nuova implementazione di sistemi autonomi;
- in tale contesto, le Parti hanno condiviso (*D.V. in calce al Verbale 22 gennaio-14 febbraio 2018 e al Verbale 25 luglio 2018*) la volontà di individuare in sede di Comitato Bilaterale Welfare le migliori soluzioni per la destinazione a regime delle risorse economiche derivanti dai risparmi realizzati con la riorganizzazione ARCA, per favorire forme di investimento in servizi di welfare che tengano

conto, nella logica di una riqualificazione delle attività, delle nuove esigenze connesse ai temi emergenti dell'“aging” e del sostegno alla formazione scolastica e universitaria;

- con l'Accordo 27 luglio 2020, le Parti hanno previsto l'impegno, in sede di rinnovo del finanziamento 2021 degli istituti sociali ARCA e FISDE *“ad individuare le migliori soluzioni per la rimodulazione delle risorse a favore delle tematiche della sanità integrativa, con particolare riguardo alle esigenze dell'aging (LTC)”*;
- con scambio di corrispondenza del 29 luglio 2020, le Parti hanno convenuto di effettuare in sede di Comitato Bilaterale Welfare i necessari approfondimenti tecnici sulla copertura del rischio di non autosufficienza (c.d. “Long Term Care”); i lavori del Comitato, avviati nel mese di novembre 2020, si sono conclusi con relativa formalizzazione nel Documento del 23 marzo 2021 (*punto C: Verifica condizioni per attivazione copertura del rischio di non autosufficienza*), trasmesso alle Parti in pari data;
- su queste basi, è stato avviato il confronto tra le Parti per il rinnovo del finanziamento delle Associazioni; nel corso nel primo incontro del 26 maggio 2021, è stata manifestata l'esigenza di conoscere gli esiti della valutazione attuariale già avviata, in relazione alle esigenze di sostenibilità economico finanziaria del Progetto LTC, per disporre degli elementi conoscitivi necessari per la conseguente definizione del finanziamento, anche in vista del successivo incontro del 22 giugno 2021;
- le risultanze dello studio attuariale di cui al punto precedente, riportate nel Documento allegato al presente Verbale (allegato), hanno formato oggetto di illustrazione, approfondimento e condivisione nell'incontro del 22 giugno 2021;

le Parti convengono quanto segue

1. Attivazione di una copertura contro il rischio di non autosufficienza - Long Term Care (LTC)

- 1.1. In attuazione degli impegni di cui in Premessa, è condivisa dalle Parti la realizzazione di un Progetto per l'attivazione di una copertura contro il rischio di non autosufficienza, sulla base dei lineamenti definiti in sede di Comitato Bilaterale Welfare, integrati dagli esiti della valutazione attuariale, secondo quanto di seguito indicato:
 - ✓ **Modello gestionale:** realizzazione della copertura LTC con gestione interna al Fondo Sanitario Integrativo FISDE
 - ✓ **Destinatari e durata della copertura:** la copertura opera in favore dei “soci ordinari” FISDE, con mantenimento alla cessazione dal servizio, fino al limite massimo di 75 anni di età; allo stato non sono inclusi i familiari a carico dei soci
 - ✓ **Accertamento dell'insorgenza della condizione di non autosufficienza:** il parametro di riferimento è costituito dal riconoscimento da parte dell'INPS dell'“indennità di accompagnamento” ai sensi della vigente normativa in materia
 - ✓ **Tipologia di provvidenze:**
 - indennità monetaria, con la seguente modulazione, riferita al momento dell'insorgenza dell'evento e corrisposta “vita natural durante”:

	Soci ordinari	Soci straordinari
Indennità annua	€ 12.000	€ 9.000

- pacchetto di servizi aggiuntivi - per assicurare un efficace ed adeguato sistema di protezione, in relazione alle specifiche esigenze - che saranno oggetto di valutazione e sviluppo da parte FISDE, nel contesto della complessiva revisione del Nomenclatore Tariffario, con particolare riferimento alla tematica dell'aging; detti servizi saranno riconosciuti in favore del socio anche nel caso di insorgenza della condizione di non autosufficienza dopo il compimento dei 75 anni di età, che non dà adito al riconoscimento dell'indennità monetaria.
- ✓ **Finanziamento:** in relazione all'articolazione del Progetto ed alle valutazioni tecniche attuariali, la quota parte di risorse destinate annualmente al Progetto stesso viene definita in misura pari a € 30 per ogni dipendente in forza nelle Aziende per ciascun anno di riferimento. Lo stesso importo è posto a carico del socio pensionato per il mantenimento della copertura. La cessazione della qualità di socio FISDE comporta il venir meno della copertura.

- 1.2 Le risorse di cui al precedente punto 1.1 ("Finanziamento") sono destinate a FISDE e vengono utilizzate esclusivamente per l'erogazione dell'indennità monetaria del Progetto LTC. Per l'utilizzo di dette risorse è prevista la costituzione, nell'ambito del patrimonio del Fondo, di una apposita gestione separata ("non autosufficienza"), con autonomia contabile e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma.
- 1.3 Le Parti invitano i competenti Organi di FISDE a dare attuazione operativa al Progetto LTC nei tempi tecnici necessari, secondo i lineamenti sopra indicati, fornendo una informativa periodica alle Fonti istitutive sulle relative fasi di sviluppo ed implementazione.

2. Finanziamento ARCA e FISDE 2021/2023

In relazione a quanto previsto dal precedente punto 1, il finanziamento delle Associazioni viene definito secondo la misura e le modalità di seguito indicate.

ARCA

- 2.1 In una logica di stabilizzazione, per triennio 2021-2023 il finanziamento viene determinato, per ciascun anno, sulla base di una quota pro-capite pari a € 495 riferita al personale in forza di ciascuna Società al 1° gennaio 2021.

FISDE

- 2.2 Per il 2021 il finanziamento viene confermato nella misura di una quota pro-capite pari a € 706 sulla base del personale in forza al 1° gennaio 2021.
- 2.3 Per il 2022, il finanziamento complessivo del 2021, considerato in valore assoluto, viene incrementato di € 1.000.000. Il finanziamento così definito viene suddiviso tra le Aziende sulla

base della stessa percentuale di concorso al finanziamento 2021. Lo stesso importo complessivo del 2022, definito come sopra, nonché i relativi criteri di ripartizione tra le Aziende, vengono mantenuti per il 2023.

- 2.4 In relazione a quanto previsto al precedente punto 1 per il Progetto LTC, per il triennio 2021-2023 viene inoltre destinata a FISDE la quota pro-capite annua di € 30 sulla base del personale in forza al 1° gennaio di ogni anno. In occasione del rinnovo del finanziamento in scadenza nel 2023, il valore della quota potrà essere oggetto di revisione in relazione all'eventuale aggiornamento delle valutazioni attuariali.

Dichiarazione a Verbale

Con riferimento al finanziamento definito per Arca, si evidenzia la necessità che la maggiore disponibilità di risorse da destinare alle attività già a partire dal 2021, incrementabile con ulteriori *saving* sui costi di funzionamento frutto delle azioni già impostate dall'Associazione, venga accompagnata da adeguate azioni di comunicazione e, in generale, da un ampliamento dell'offerta dei prodotti e dei servizi, con l'obiettivo di allargare il bacino dei fruitori effettivi delle iniziative, con particolare riferimento ai soci più giovani.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato FISDE copertura non autosufficienza - Valutazioni di carattere attuariale



FISDE - Copertura non autosufficienza (LTC)

Valutazioni di carattere attuariale

22/06/2021

Fisde – Non autosufficienza (LTC)

Razionali per il calcolo attuariale

- Popolazione coperta: soci ordinari e loro successiva evoluzione come soci straordinari fino al compimento dei 75 anni
- Gruppo «chiuso»
- Abbattimento al 70% del numero di soci ordinari che mantengono l'iscrizione dopo il pensionamento
- Probabilità dell'evento di non autosufficienza:
 - Riferimento all'indennità di accompagnamento (Inps) vs ADL (criterio assicurativo): statistiche ANIA (21,32) contestualizzate allo storico di FISDE (10,5)
- Attesa di vita dei soggetti non autosufficienti: basi tecniche elaborate dall'ANIA in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma
- Orizzonte temporale per avvio sperimentale: 10 anni
- Importo dell'indennità monetaria:
 - perdita di autosufficienza da attivo : € 12.000 annui
 - perdita di autosufficienza da pensionato : € 9.000 annui

Fisde – Non autosufficienza (LTC)

Spettro delle anagrafiche dei soci interessati



Classi di età	Uomini	Donne	Totale
<20	87	3	90
20-24	1.172	17	1.189
25-29	2.970	424	3.394
30-34	3.697	686	4.383
35-39	4.087	1.122	5.209
40-44	2.585	995	3.580
45-49	2.507	1.140	3.647
50-54	4.673	1.423	6.096
55-59	5.347	1.238	6.585
60-64	2.430	446	2.876
65-70	287	52	339
Totale	29.842	7.546	37.388
Totale senza <20	29.755	7.543	37.298
Età media stimata	44,23	45,90	44,57
Età media stimata senza <20	44,30	45,91	44,63

Fisde – Non autosufficienza (LTC)

Risultati dello studio attuariale

Ipotesi sulla probabilità di perdita autosufficienza	Orizzonte temporale	Contributo di equilibrio Attivi	Contributo di equilibrio Pensionati	Contributo di equilibrio complessivo
Valutazioni contestualizzate sullo storico Fisde	10	€ 28,2	€ 71,1	€ 29,6

Allegato A al Verbale di Accordo 15 luglio 2021

STATUTO ARCA

Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva

dipendenti Gruppo Enel

INDICE

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Art. 2 - Scopo e attività

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Art. 4 bis – Informazione periodica ai soci

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Art. 7 – Cariche sociali

Art. 8 – Elezioni

Art. 9 – L'Assemblea

Art. 10 – La Commissione Amministratrice Nazionale

Art. 11 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Art. 12 – Il Direttore operativo

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Art.15 – Circoli ARCA Regionali

TITOLO IV – La Struttura Operativa

Art. 16 – La Struttura operativa

Art. 17 - Sezioni di attività

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 18 – Patrimonio

Art. 19 – Entrate

Art. 20 – Esercizio finanziario

Art. 21 - Tenuta delle scritture

TITOLO VI – Norme finali

Art. 22 – Commissariamento dell'Associazione

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 – Norma finale

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. In base a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro valevole per i dipendenti elettrici dell'Enel e dagli accordi stipulati in materia tra l'Enel e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del contratto stesso (di seguito indicate quali Fonti Istitutive), è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 e seguenti del Codice civile ed in conformità all'art. 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti Gruppo ENEL, denominata "ARCA" con sede in Roma.
2. L'Associazione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 23.

Art. 2 - Scopo e attività

1. L'ARCA ha per oggetto principale la promozione e la realizzazione, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero e degli interessi sociali, culturali e sportivi degli associati per contribuire ad accrescerne il benessere.
2. A tal fine l'ARCA programma, promuove, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, culturali e dell'arte, formative e di orientamento, sportive amatoriali o dilettantistiche, sociali e qualsiasi altra connessa o analoga attività
3. L'Associazione, anche in attuazione di specifici accordi tra le Fonti Istitutive, realizza, sia direttamente, sia attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche iniziative connesse e complementari a quelle istituzionali, con l'offerta ai Soci di beni e servizi finalizzati a accrescerne il benessere, a supporto e in occasione della prestazione lavorativa.
4. L'Associazione può partecipare, direttamente o attraverso opportune aggregazioni con soggetti terzi, a bandi per progetti e/o finanziamenti europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.
5. Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.
6. L'attività dell'ARCA è disciplinata – oltre che dal presente Statuto e dalle relative norme attuative - dagli Accordi sottoscritti dalle Fonti istitutive e dai Regolamenti delle attività istituzionali.

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari
- Soci straordinari

3.1 Soci ordinari

1. Sono iscritti di diritto all'ARCA, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti (compresi i dipendenti assunti con contratto di apprendistato, con esclusione di quelli in prova e di quelli assunti con contratto a termine) dell'Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 2 del Codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Settore elettrico. Possono acquisire la qualità di soci ordinari anche i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione con ARCA di apposita convenzione.
2. Inoltre possono iscriversi all'ARCA, in qualità di soci ordinari, dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dell'accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, è stato trasferito dall'Enel a WIND per effetto del conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda Enel Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC.
3. Secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Enel e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, sono soci ordinari i dipendenti delle Società di cui al precedente comma 1 per le quali siano venuti meno i requisiti ivi stabiliti.
4. Sono soci ordinari i lavoratori dipendenti da Società non ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 che chiedano il mantenimento o l'acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti, regolati dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore elettrico, mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle Fonti Istitutive dell'Associazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con ARCA, redatta in conformità a detto parere; i lavoratori dipendenti da Società che abbiano perso il requisito di cui al precedente comma 1, continuano a mantenere per l'anno in corso, comunque, la qualità di socio ordinario, fermo restando il pagamento dell'intera quota annuale imputato pro-quota alla/e Società che hanno avuto in carico nell'anno di riferimento i lavoratori interessati .
5. I soci ordinari acquisiscono automaticamente l'iscrizione all'Associazione; per i nuovi assunti l'iscrizione all'Associazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova.

6. La qualità di socio ordinario si perde con la risoluzione del rapporto di lavoro, per recesso - da comunicare per iscritto - e con il venir meno di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di socio, previsti dal presente Statuto, nonché nei casi previsti dall'art. 5 .

3.2 Soci straordinari

3.2.1 Possono iscriversi ad ARCA quali soci straordinari, mediante presentazione di apposita domanda:

- a) gli ex dipendenti che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione;
- b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex socio ordinario/straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta;

3.2.2. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici, conseguente ad accordi sindacali o individuali, agli ex dipendenti interessati è riconosciuta la facoltà di iscriversi ad ARCA in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che:

- alla data di cessazione dal servizio siano soci ordinari;
- la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell'eventuale periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
- gli interessati – fermi restando i presupposti di cui sopra - abbiano già posto in essere le condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione, con la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione attestante la sussistenza delle sopraindicate condizioni.

Agli ex dipendenti con anzianità di socio ordinario ARCA pari ad almeno 35 anni, che cessino dal servizio in base ad accordi individuali, è riconosciuta la facoltà di iscriversi ad ARCA come soci straordinari all'atto della maturazione dei requisiti pensionistici.

Per le uscite conseguenti ad accordi sindacali, le Società interessate non appartenenti al Gruppo Enel, dovranno, in via preventiva, sottoscrivere apposite convenzioni con ARCA o integrare quelle già sottoscritte, con impegno, in particolare, al versamento a

proprio carico della quota associativa annuale per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici), nonché alla trasmissione all'Associazione degli elenchi nominativi dei potenziali richiedenti l'iscrizione.

Analoghe convenzioni saranno sottoscritte con ARCA, in via preventiva, dalle Società non appartenenti al Gruppo Enel che intendano farsi carico – per le uscite conseguenti a risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro - del pagamento della quota associativa annuale da versare ad ARCA.

E' demandata alla Commissione Amministratrice Nazionale la regolamentazione dei termini/modalità di versamento delle quote associative, da parte dei lavoratori iscritti come soci straordinari ai sensi del presente comma, al termine del periodo in cui la quota associativa è versata dalle Aziende.

3.2.3. I soci straordinari acquisiscono l'iscrizione mediante presentazione di apposita richiesta scritta e versamento della quota annuale nella misura stabilita dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

Non possono essere ammessi in qualità di Soci Straordinari gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento disciplinare.

3.2.4 La qualità di socio straordinario si perde per recesso - da comunicare per iscritto – e per perdita di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di Socio, previsti dal presente Statuto, per il caso di mancato versamento della quota associativa, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

3.3 Destinatari

3.3.1 Sono destinatari delle attività dell'Associazione i soci ordinari, nonché i loro familiari fiscalmente a carico.

3.3.2 Sono destinatari delle attività dell'Associazione i soci straordinari ed i loro familiari fiscalmente a carico; per questi le condizioni di agevolazione nella fruizione delle attività dell'Associazione sono stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale in misura tale che si contemperino le esigenze di equilibrio economico-finanziario dell'Associazione con la sua ispirazione di carattere solidaristico.

3.3.3 Possono essere altresì destinatari, a richiesta e a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione, nella misura e con le modalità di agevolazione stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale, i dipendenti assunti con contratto a termine.

- 3.3.4. Possono essere altresì destinatari, a richiesta ed a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione alle condizioni che verranno definite dalla Commissione Amministratrice Nazionale anche a seguito di apposite convenzioni, i dipendenti e relativi familiari a carico di Società del Gruppo Enel operanti all'estero.
- 3.3.5 I dipendenti di cui ai commi 3.3.3 e 3.3.4 (e i loro familiari fiscalmente a carico) perdono la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione qualora non provvedano al pagamento della quota nella misura e nei termini stabiliti dalla Commissione Amministratrice Nazionale, nonché nei casi previsti dall'art. 5.
- 3.3.6 I familiari conviventi fiscalmente non a carico dei Soci Ordinari e Straordinari e dei dipendenti di cui ai precedenti commi 3.3.3. e 3.3.4, possono partecipare alle attività dell'Associazione senza fruire delle condizioni di agevolazione.
- 3.3.7 L'Associazione può stipulare convenzioni con altre Associazioni che svolgono la medesima attività dell'ARCA e che per legge, regolamento o statuto fanno parte della stessa Organizzazione nazionale del tempo libero alla quale aderisce l'ARCA e con Circoli Ricreativi delle Aziende operanti nel settore elettrico, per la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei rispettivi soci alle attività ricreative, culturali e sportive. La stipula di tali convenzioni deve essere preventivamente autorizzata e successivamente ratificata dalla Commissione Amministratrice Nazionale.
- 3.3.8 Inoltre, l'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e scambio con Associazioni, Società, Istituzioni, Enti pubblici o privati che, a fronte della fornitura di elementi e di contenuti di interesse per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione, consentano ai loro dipendenti di fruire dei servizi ARCA, senza alcun onere per la stessa.
- 3.3.9 Con riferimento al comma 3.3.7., possono partecipare alle attività dell'Associazione, senza fruire delle condizioni di agevolazione, soggetti terzi su iniziativa e responsabilità di soci/destinatari, con le modalità e alle condizioni che verranno definite dalla Commissione Amministratrice Nazionale su proposta del Direttore operativo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e possono far uso delle attrezzature e strutture messe a disposizione da ARCA, secondo le modalità e alle condizioni previste dai Regolamenti, che possono stabilire condizioni differenziate per le tipologie di soci.

2. I Soci ordinari e i soci straordinari - questi ultimi ove in regola con il pagamento della quota associativa - hanno diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitare nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale, ciascuno nell'ambito della propria tipologia.
3. Un terzo di tutti i soci ordinari può proporre modifiche statutarie alle Fonti Istitutive.
4. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione, secondo le rispettive competenze statutarie. L'iscrizione comporta l'incondizionata accettazione da parte dei soci dei valori e delle regole dell'Associazione come formalizzati nella documentazione definita dai competenti Organi, che viene resa disponibile ai soci sul sito web per la presa visione.
5. Inoltre, tutti i soci devono mantenere un comportamento corretto, improntato a spirito associativo e sono responsabili di eventuali danni causati alle strutture ed alla organizzazione dell'Associazione.
6. I destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti in linea con lo spirito che informa la vita associativa, osservando le norme statutarie ed i Regolamenti dell'Associazione, i principi di correttezza e le regole stabilite per la partecipazione alle attività.

Art. 4 bis – Informazione periodica ai soci

1. I competenti Organi dell'Associazione promuovono il più ampio ricorso agli strumenti di comunicazione valutati idonei ad agevolare i processi di informazione nei confronti dei soci. In particolare, gli stessi provvedono a dare tempestiva comunicazione ai soci tramite il sito web in caso di modifica del presente Statuto, nonché in occasione di ogni aggiornamento della normativa regolamentare. Ai soci viene inoltre fornita informativa sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità definite dall'Assemblea d'intesa con la Commissione Amministratrice Nazionale.

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

1. Configurano violazione ai comportamenti di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, che ciascun socio è tenuto a osservare, tutte le azioni o omissioni contrarie alle norme statutarie e regolamentari che arrechino danno morale e/o materiale, lieve o grave, a beni o persone dell'Associazione ed ai suoi Organi o contrarie ai principi di correttezza cui è improntata la vita associativa.
2. A tutti i soci potranno essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione scritta, sospensione non superiore a sei mesi, sospensione superiore a sei mesi (fino a un anno), radiazione, secondo i criteri definiti da specifico Regolamento.

3. L'adozione delle sanzioni - che devono essere sempre motivate e comunicate con raccomandata AR - viene disposta dalla Commissione Amministratrice Nazionale.
4. Avverso i provvedimenti della Commissione Amministratrice Nazionale, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri - entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento - che decideranno nei 90 giorni successivi. Il ricorso sospende l'esecutività della sanzione.
5. L'adozione della sanzione non libera il socio dalle obbligazioni assunte verso l'Associazione. Il socio resta comunque responsabile di ogni atto o fatto dannoso dallo stesso compiuto o a lui imputabile sia nei confronti dei terzi, che verso l'Associazione.
6. La cessazione della qualifica di socio, per qualsiasi motivazione, non dà titolo né al rimborso totale o parziale di quote versate né alla liquidazione di frazioni del patrimonio sociale.
7. Trascorsi tre anni dalla radiazione il socio può chiedere alla Commissione Amministratrice di essere riammesso nell'Associazione.
8. Qualora i destinatari durante la partecipazione alle attività tengano comportamenti non conformi a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, la Commissione Amministratrice Nazionale procederà all'adozione degli opportuni provvedimenti, secondo quanto specificamente previsto dal Regolamento di cui al comma 2. I destinatari restano comunque responsabili di ogni atto o fatto dannoso dagli stessi compiuti loro imputabili sia nei confronti dei terzi, che verso l'Associazione.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea
 - la Commissione Amministratrice Nazionale
 - il Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale
 - i due Vice Presidenti
 - il Direttore operativo
 - il Collegio dei Sindaci
 - il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili. La stessa carica non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi.
2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto al rinnovo degli Organi sociali.
3. La modifica di appartenenza sindacale da parte dei componenti degli Organi – ad esclusione del Direttore operativo - nonché dei Circoli ARCA Regionali, determina la decadenza dalla carica e la sostituzione dell'interessato con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza o, in mancanza, con la nomina da parte dell'Organizzazione sindacale di originaria appartenenza.
4. Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.
5. Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di componente degli altri Organi; la qualità di dipendente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi sociali.
6. La perdita della qualità di socio ordinario e/o il passaggio dalla qualità di socio ordinario a quella di socio straordinario determina la decadenza dalla carica e la sostituzione dell'interessato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza o, in mancanza, con la nomina da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 8 – Elezioni

1. Le elezioni degli Organi dell'Associazione si svolgono in unica sessione nell'intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale concordato tra le Fonti Istitutive.
2. Le elezioni si svolgono ogni tre anni.

Art. 9 – L'Assemblea

1. E' l'organo rappresentativo dei soci, inteso come superiore livello di espressione delle loro attese e della loro capacità di controllo sulla vita dell'Associazione. E' la sede di elaborazione politica delle proposte, di confronto delle posizioni, di composizione delle volontà progettuali espresse dai suoi componenti in rappresentanza di tutti i soci.
2. E' investita dei poteri che scaturiscono dal presente Statuto, nonché dagli accordi sindacali nazionali fra Enel e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici.

3. L'Assemblea definisce le politiche e formula gli orientamenti per la vita e lo sviluppo dell'Associazione, anche in base alle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive. A tal fine determina le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo delle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2.
4. Per realizzare compiutamente tali scopi, adotta le scelte necessarie a stimolare l'attiva partecipazione dei soci e a determinare, prioritariamente, la soddisfazione delle loro esigenze nel campo culturale e della gestione del tempo libero.

Composizione

5. L'Assemblea è costituita da:
 - 40 componenti eletti dai soci ordinari secondo le norme del Regolamento elettorale;
 - i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, una volta eletta;
 - 6 componenti eletti in rappresentanza dei soci straordinari, con funzioni consultive.
6. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di un componente dell'Assemblea nel corso del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella lista elettorale di riferimento o, in mancanza, alla designazione da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza. Il componente subentrante resta in carica fino al completamento del mandato.

L'eventuale nomina dei membri dell'Assemblea quali componenti o Referenti dei Circoli ARCA Regionali di cui al successivo art. 15 non determina la decadenza dall'incarico di membro dell'Assemblea.

Riunioni e deliberazioni

7. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni concernenti il piano pluriennale delle attività, il bilancio annuale (preventivo e consuntivo), i Regolamenti delle attività e le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 32 componenti).

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da un altro componente. La delega può essere conferita solo per singole assemblee e non può essere rilasciata con il nominativo del rappresentante in bianco. Per ciascun rappresentante le deleghe non possono superare il numero di una .

Funzioni

9. L'Assemblea elegge, tra i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, il Presidente e i due Vice Presidenti.
10. Qualora l'Assemblea non proceda, a norma del comma precedente e del Regolamento elettorale, entro i termini ivi previsti, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale, i poteri e le funzioni ad essi attribuiti sono assunti temporaneamente, sino alla suddetta elezione e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla prima convocazione dell'Assemblea, da 3 componenti della stessa Commissione, che li eserciteranno congiuntamente.
11. Detti componenti sono designati dalle Organizzazioni sindacali (o dai gruppi di soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

Decorso inutilmente il periodo di cui sopra senza che si sia provveduto all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, si procederà a nuove elezioni, ai sensi del primo comma dell'art. 8 dello Statuto.

12. L'Assemblea ha il compito di:
 - a) approvare il piano pluriennale di medio e lungo periodo delle attività;
 - b) approvare il bilancio annuale preventivo della attività, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di esse, nel rispetto delle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive e della ripartizione del finanziamento concordato tra le Fonti istitutive stesse;
 - c) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- c bis) individuare, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci preventivamente illustrata alla Commissione Amministratrice Nazionale, la Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali per l'affidamento dell'incarico di revisione contabile del bilancio su base volontaria;
- d) approvare in corso d'anno modifiche dei programmi che comportino rilevanti variazioni di bilancio;
- e) ratificare i Regolamenti delle attività istituzionali concordati fra le Fonti istitutive;
- f) ratificare le modifiche statutarie concordate fra le Fonti istitutive;
- g) deliberare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in merito all'articolazione dell'Associazione;

- h) indicare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in coerenza con quanto definito dalle Fonti istitutive, i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico e normativo del personale dell'Associazione;
- i) approvare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, le norme attuative dello Statuto.

Convocazione

- 13. L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta della Commissione Amministratrice Nazionale almeno due volte l'anno, nonché per l'approvazione delle eventuali variazioni di bilancio e qualora la maggioranza dei suoi componenti ne faccia formale richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 14. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, all'uopo delegato.
- 15. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore operativo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona da egli delegata.

Art. 10 – La Commissione Amministratrice Nazionale

- 1. La Commissione Amministratrice Nazionale è chiamata a garantire il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione, dando attuazione alle scelte operate dall'Assemblea, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti dalla stessa fissati, mediante la formulazione di obiettivi operativi e di priorità, la cui attuazione è affidata alla Struttura operativa. La Commissione impronta la propria azione secondo criteri atti ad assicurare l'economicità dei costi di gestione, l'ottimizzazione dei processi decisionali, la massimizzazione della destinazione delle risorse verso le finalità istituzionali, nonché la salvaguardia ed il costante monitoraggio del livello qualitativo dei servizi offerti ai soci, secondo gli indirizzi delle eventuali Linee Guida delle Fonti istitutive.
- 2. La Commissione Amministratrice Nazionale rivolgerà in modo prioritario la sua attenzione alla promozione ed allo sviluppo della partecipazione attiva dei soci.
- 3. A tale fine formulerà proposte al Direttore operativo affinché attivi idonee iniziative di ricerca e di studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle richieste dei soci.

Composizione

- 4. La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione sono compresi nel numero dei 7 componenti della Commissione Amministratrice Nazionale.

5. La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione dell'Assemblea, applicando il sistema proporzionale puro.
6. L'assegnazione dei posti avviene, tra i soci ordinari, su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) cui sono stati attribuiti i seggi.
7. Un rappresentante designato dall'Enel partecipa ai lavori della Commissione Amministratrice Nazionale con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.

Funzioni

8. E' compito della Commissione Amministratrice Nazionale:
 - a. indire le elezioni degli Organi dell'Associazione, osservando il Regolamento elettorale;
 - b. richiedere al Presidente la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
 - c. proporre all'Assemblea il piano pluriennale di medio e lungo periodo, i programmi generali di attività in base alle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive - tenendo conto anche di eventuali proposte dei Circoli ARCA Regionali - nonché il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, predisposti dalla Struttura operativa, provvedendo a redigere le annesse relazioni sugli obiettivi e sull'andamento della gestione;
 - d. proporre all'Assemblea eventuali variazioni del bilancio in corso d'anno, rese necessarie da eccezionali e validi motivi;
 - e. conferire nell'ambito dei poteri di propria competenza ed in osservanza degli specifici Regolamenti, le deleghe necessarie a garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'Associazione;
 - f. analizzare i rendiconti periodici redatti a cura della Struttura operativa, verificandone la coerenza con i preventivi approvati;
 - g. deliberare sugli impegni di spesa dell'Associazione che non siano delegabili per Regolamento ad altri Organi o alla Struttura operativa;
 - h. deliberare annualmente l'ammontare della quota per l'iscrizione dei soci straordinari e dei destinatari a richiesta;
 - i. proporre all'Assemblea le norme attuative dello Statuto;
 - j. definire le procedure applicative dei Regolamenti delle attività istituzionali nonché le

eventuali variazioni;

- k. esprimere parere sulla condotta dell'Associazione su tutte le materie di lite attiva o passiva, davanti all'autorità di qualsiasi ordine o grado, definita dal Direttore operativo e sottoposta al suo esame;
- l. formulare proposte all'Assemblea in merito all'articolazione dell'Associazione, sulla base di organici progetti predisposti a cura della Struttura operativa e presentati dal Direttore operativo;
- m. vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle relative norme attuative, nonché dei Regolamenti di attività, provvedendo a dare tempestiva informativa ai soci, con le modalità più opportune, sulle modifiche statutarie ratificate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 12, lett. f);
- n. deliberare, in coerenza con gli indirizzi concordati dalle Fonti istitutive, il disegno organizzativo o eventuali modifiche della Struttura operativa proposte dal Direttore operativo per esigenze di efficace ed efficiente funzionamento;
- o. deliberare in materia di accordi sindacali, di trattamenti economici e normativi per il personale, applicando gli indirizzi espressi sulla materia dall'Assemblea, anche sulla base e in coerenza con quanto concordato dalle Fonti istitutive; deliberare - previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti istitutive - sull'assunzione del personale;
- p. deliberare, in coerenza con i criteri di indirizzo generale espressi dall'Assemblea, sugli acquisti, comodati, locazioni e alienazioni di beni immobili;
- q. ratificare in merito agli acquisti e alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri;
- r. determinare le modalità ed i criteri per la gestione finanziaria del patrimonio, in coerenza con le finalità dell'Associazione, in linea con eventuali indicazioni delle Fonti istitutive;
- s. deliberare la costituzione di garanzie reali;
- t. nominare i consulenti di qualsiasi branca e attività anche su proposta e, dove ritenuto necessario, con il parere del Direttore operativo;
- u. deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad una Organizzazione nazionale del tempo libero, ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'art. 3.3.7;
- v. definire le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni di attività, nonché le regole di funzionamento dei Circoli ARCA Regionali, nel rispetto dei

principi e dei criteri concordati tra le Fonti istitutive;

w. ratificare la nomina del Direttore operativo e la sua revoca.

Riunioni e deliberazioni

9. La Commissione si riunisce con cadenza trimestrale e ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta formulata al Presidente da parte di almeno la maggioranza dei Consiglieri o del Direttore operativo.
10. Per la validità delle sedute della Commissione Amministratrice Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, nonché la presenza del rappresentante designato ai sensi e per gli effetti del precedente comma 7.
11. Per la validità delle deliberazioni – che sono proposte dal Comitato di Presidenza – è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le norme regolamentari, i piani di attività e i bilanci, la struttura organizzativa, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 5 componenti).
12. Alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale partecipa, senza diritto al voto, il Direttore operativo o, in caso di sua assenza o impedimento, persona da egli delegata.
13. E' ammessa la possibilità per i componenti della Commissione di partecipazione a distanza alle riunioni, mediante sistemi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e trattazione dei temi affrontati e a condizione che la sede scelta dal Presidente divenga a tutti gli effetti la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati con sistemi di telecomunicazione, dandone atto nel verbale.

Art. 11 – Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e quindi tutti i poteri ad essa connessi, fatti salvi quelli di competenza degli altri Organi dell'Associazione; convoca formalmente l'Assemblea e la presiede; convoca la Commissione Amministratrice Nazionale e la presiede; compie in nome dell'Associazione tutti gli atti, esclusi quelli di competenza degli altri Organi.
2. Per quanto riguarda gli atti che comportano l'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti presso banche o altri enti consimili, il Presidente dell'Associazione

opera con firma abbinata a quella di un Vice Presidente.

3. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
4. Il Presidente conferirà delega ad uno dei Vice Presidenti per essere sostituito nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento breve; per assenze o impedimenti prolungati, la delega sarà data ad uno dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale.
5. Per il migliore espletamento del suo mandato, il Presidente, udita la Commissione Amministratrice Nazionale, potrà conferire ai Vice Presidenti deleghe per specifiche competenze.

Art. 12 – Il Direttore operativo

1. Il Direttore operativo provvede alla gestione dell'Associazione; è nominato dalle Fonti Istitutive su designazione di Enel; è revocato dalle Fonti istitutive.
2. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Direttore operativo per le materie allo stesso attribuite dallo Statuto.
3. Il Direttore opera in conformità con gli indirizzi generali approvati dalla Commissione Amministratrice Nazionale e a tal fine compie tutte le operazioni necessarie, utili, o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre, sovrintende ed è responsabile del regolare funzionamento della Struttura operativa.
4. Al Direttore operativo sono affidate le responsabilità di gestione; in particolare:
 - a) ha completa autonomia nella gestione del personale dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento del Personale, nonché nella relazione con i consulenti; l'assunzione di nuovo personale alle dipendenze dell'Associazione è deliberata dalla Commissione Amministratrice Nazionale, previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti Istitutive; propone alla Commissione Amministratrice Nazionale l'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione esterna;
 - b) è responsabile del sistema di controllo interno e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) formula piani e programmi in ordine alle politiche e agli indirizzi generali espressi dagli Organi rappresentativi ed in particolare dalla Commissione Amministratrice Nazionale, convertendoli in linee di azione, la cui attuazione è affidata alla struttura operativa. A tal fine formula i criteri operativi generali per le diverse aree di competenza, concretizzando la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi; altresì valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di attività approvati dai competenti Organi in tempi utili per la loro attuazione;

- d) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- e) definisce e sottopone all'esame della Commissione Amministratrice Nazionale la condotta dell'Associazione nelle controversie attive e passive davanti all'autorità di qualsiasi ordine e grado, acquisendone il parere;
- f) provvede a quanto necessario per l'attuazione delle delibere della Commissione Amministratrice Nazionale;
- g) promuove e realizza, in linea con gli indirizzi delineati dalla Commissione Amministratrice Nazionale, idonee iniziative di ricerca e studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle esigenze dei soci;
- h) predispone le norme attuative dello Statuto e le eventuali modifiche e le invia alla Commissione Amministratrice Nazionale;
- i) definisce le procedure applicative dei Regolamenti delle attività istituzionali, nonché le eventuali variazioni;
- j) cura e coordina la realizzazione delle attività dell'Associazione e provvede all'esecuzione di impegni di spesa;
- k) in occasione delle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale, relaziona sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione;
- l) invia trimestralmente al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale i rendiconti periodici, evidenziandone la coerenza o gli scostamenti con i preventivi approvati;
- m) predispone e comunica preventivamente alla Commissione Amministratrice Nazionale le eventuali modifiche della Struttura operativa rispondenti ad esigenze di efficace ed efficiente funzionamento, per le delibere conseguenti;
- n) definisce le modalità di funzionamento delle Sezioni costituite secondo le modalità contenute nei Regolamenti definiti dalle Fonti istitutive;
- o) formula i piani di gestione patrimoniale, valutando e predisponendo gli atti relativi ad eventuali acquisizioni ed alienazioni di beni immobili e di beni mobili di particolare rilevanza economica e all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali da sottoporre a delibera da parte della Commissione Amministratrice Nazionale;
- p) sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Amministratrice Nazionale e nel rispetto della normativa definita dalle Fonti Istitutive, individua con specifica regolamentazione interna di riferimento i criteri e i requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e proposta dei fornitori;

- q) fornisce alla Commissione Amministratrice Nazionale le valutazioni in ordine alle proposte di acquisto e di alienazione di beni mobili di particolare rilevanza economica o iscritti in pubblici registri per le conseguenti delibere;
- r) gestisce le relazioni industriali per quanto di competenza dell'Associazione; cura l'aggiornamento professionale del personale, provvede agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, nonché alla gestione del contenzioso di ogni ordine e grado;
- s) assume, agli effetti di legge, l'incarico di datore di lavoro e di responsabile del trattamento dati;
- t) conferisce, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o per categorie di atti a dipendenti dell'Associazione o a terzi.

5. L'onere del trattamento economico del Direttore operativo è a carico di Enel.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti designati tra i soci ordinari, con esperienza professionale pluriennale in posizioni di responsabilità nello svolgimento di attività di carattere amministrativo/contabile e/o giuridico, anche attraverso la partecipazione ad Organi di amministrazione o di controllo di Fondi e Associazioni, in numero di un componente effettivo e uno supplente, da ognuna delle tre Organizzazioni Sindacali (o gruppi di Soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea. La carica di componente del Collegio dei sindaci è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. I compiti del Collegio Sindacale sono quelli previsti dall'art. 2403 comma 1 del Codice civile.
4. In particolare, il Collegio:
 - a) è tenuto ad indire le elezioni degli Organi dell'Associazione nel caso in cui a ciò non abbia provveduto la Commissione Amministratrice Nazionale nel termine previsto dal Regolamento elettorale;
 - b) controlla il regolare svolgimento degli atti dell'Associazione come previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalla normativa vigente;
 - c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul corretto funzionamento;

- d) esamina il Bilancio consuntivo dell'Associazione riferendo in merito con apposita relazione alla Commissione Amministratrice e all'Assemblea;
- e) assiste senza diritto di voto alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale e dell'Assemblea;
- f) conduce verifiche, su mandato della Commissione Amministratrice Nazionale a cui riferisce in caso di denunce scritte presentate da Consiglieri o da Soci in materia di amministrazione contabile;
- g) sottopone all'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 12, lett. c bis), la proposta motivata – preventivamente illustrata alla Commissione Amministratrice Nazionale - per l'individuazione della Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali, cui affidare la revisione contabile del bilancio su base volontaria.

I componenti del Collegio possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività dell'Associazione .

5. Il Collegio si riunisce di norma ogni trimestre; delle riunioni viene redatto, in apposito libro, il relativo verbale.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un membro effettivo ed un membro supplente, da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Sindaci

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. E' rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra il socio e gli Organi dell'Associazione in merito all'osservanza dei doveri dei soci. Il Collegio dei Probiviri esamina e decide i ricorsi presentati dai soci avverso le sanzioni adottate dalla Commissione Amministratrice Nazionale ai sensi dell'articolo 5.
4. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato – a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla notificazione o effettiva conoscenza del provvedimento impugnato e deve essere notificato a cura del Collegio all'organo sociale interessato.
5. Il Collegio decide inappellabilmente entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 15 - Circoli ARCA Regionali (CAR)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei soci alle iniziative associative nazionali e locali, nonché la valorizzazione del territorio, in ogni Regione è costituito un Circolo ARCA Regionale con una o più articolazioni, senza attribuzione di poteri di spesa. L'attività dei Circoli ARCA Regionali si sviluppa su base volontaria.

Composizione

2.1 Il numero dei componenti dei Circoli ARCA Regionali è determinato secondo la seguente modulazione:

- 3 componenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta;
- 5 componenti nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto;
- 7 componenti nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia.

2.2 I componenti vengono designati, fra i soci, dalle Organizzazioni sindacali (o gruppi di soci) presentatrici di liste cui sono stati attribuiti i seggi nella Commissione Amministratrice Nazionale. La designazione avviene in proporzione alla percentuale dei voti validi complessivamente riportati da tali liste nelle elezioni dell'Assemblea. Per ciascun Circolo viene contestualmente designato, tra i componenti, un "Referente", individuato prioritariamente tra gli eletti nell'Assemblea appartenenti alla regione di riferimento, cui compete, fra gli altri, la funzione di tenere i rapporti con la Commissione Amministratrice Nazionale.

2.3 I Circoli ARCA Regionali operano per un periodo di tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato degli Organi sociali. L'incarico dei componenti e del "Referente" è svolto su base volontaria e a titolo gratuito.

Funzioni

3.1 I Circoli ARCA Regionali, quali entità di collegamento con la base associativa sul territorio, forniscono ai soci supporto informativo ed operativo, in relazione all'esigenza di favorire la più ampia e diffusa promozione e informazione sulle attività associative in sede locale, in attuazione del Programma approvato dai competenti Organi. La funzione di raccordo con la base associativa potrà esplicarsi anche mediante la presenza di un

componente del Circolo in occasione di significative iniziative/eventi associativi a carattere locale.

3.2 I Circoli svolgono anche compiti di carattere propositivo e consultivo – per il tramite del “Referente” - nei confronti della Commissione Amministratrice Nazionale per le iniziative in sede locale; il ruolo propositivo dei Circoli ARCA Regionali si sviluppa anche con riguardo alle attività delle “Sezioni”. A tale scopo, i componenti del Circolo potranno acquisire una capillare rappresentazione delle sensibilità e delle esigenze dei soci anche avviando i necessari contatti e scambi informativi con le altre istanze rappresentative titolate alla presentazione di liste, con riferimento anche e in particolare a quelle che insistono su regioni con specificità linguistiche e culturali.

TITOLO IV – La Struttura operativa

Art. 16 – La Struttura operativa

1. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale della Struttura operativa, cui è demandato lo svolgimento di tutti i compiti e adempimenti necessari a realizzarli, in coerenza con gli indirizzi, le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dalla Commissione Amministratrice Nazionale ed in conformità agli obiettivi operativi e alle priorità fissate dalla stessa.
2. La responsabilità della Struttura operativa è affidata al Direttore, che risponde del suo funzionamento.
3. La Struttura operativa :
 - a) provvede all'esecuzione delle decisioni prese dagli Organi dell'Associazione nelle sedi di competenza;
 - b) provvede alla predisposizione del bilancio annuale preventivo, consuntivo, e sociale;
 - c) riceve dalla Commissione Amministratrice Nazionale gli indirizzi dell'anno e il programma di massima di ciascuna attività deliberata e ne cura la realizzazione;
 - d) ricerca e individua, in coerenza con la regolamentazione interna in materia, i fornitori per ciascuna attività da realizzare e cura i rapporti con gli stessi;
 - e) cura la gestione di cassa delle risorse finanziarie per tutte le attività dell'Associazione;
 - f) assicura l'attività amministrativa dell'Associazione, garantendo tutti gli adempimenti connessi alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge;

- g) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per la Commissione Amministratrice, unitamente alla relazione tecnica;
- h) assicura il necessario supporto alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali;
- i) redige altresì regolamenti e procedure di funzionamento e fornisce ogni attività di supporto e consulenza all'Associazione al fine di promuoverne il miglioramento continuo e di garantirne, secondo criteri di efficienza e economicità, il funzionamento operativo, organizzativo e amministrativo dell'Associazione, in coerenza con l'evoluzione dei sistemi, dei mercati e delle esigenze dei soci; definisce inoltre procedure e indicatori per l'analisi delle attività di gestione;
- j) assicura la consulenza legale alla Commissione Amministratrice Nazionale.

- 4. Il buon funzionamento della Struttura operativa è perseguito dal Direttore operativo attraverso una gestione orientata all'ottimizzazione dei processi tecnico-operativi e del rapporto costi/benefici.

Art. 17 - Sezioni di attività

- 1. Al fine di favorire l'impegno e la partecipazione dei soci, le attività ricreative, culturali e sportive possono svilupparsi su base volontaria e a titolo gratuito attraverso Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e secondo i criteri concordati tra le Fonti Istitutive.
- 2. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni sono stabilite nel relativo Regolamento.

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 18 – Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili, immobili ed altre utilità che sono o diverranno di proprietà della medesima.
- 2. Il patrimonio e gli altri beni comunque in uso all'Associazione non possono essere destinati a fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Entrate

- 1. Per il conseguimento del fine sociale viene concordato tra le Fonti Istitutive un apposito finanziamento. Analogo finanziamento deve essere corrisposto dalle Aziende di cui all'art. 3.1 per i propri dipendenti soci ordinari dell'Associazione.

2. In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione dell'Associazione in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
3. Altre entrate dell'Associazione, nel rispetto della vigente normativa fiscale in materia, sono:
 - le quote associative dei soci straordinari e dei destinatari;
 - i contributi dei soci e dei destinatari a fronte di specifiche prestazioni;
 - i contributi rivenienti dalla stipula di convenzioni o accordi;
 - proventi, contributi, liberalità e donazioni che possono pervenire all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
 - contributi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione a bandi per progetti e/o finanziamenti europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione alla Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.
3. Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo alla Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.
4. La gestione dell'Associazione deve osservare l'equilibrio tra le risorse annualmente a disposizione e i costi per prestazioni e per spese di gestione.
5. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere prioritariamente destinati alla ricostituzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 - Tenuta delle scritture

1. Tutte le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché gli atti per i quali sia

necessario, devono essere tenuti in conformità e secondo le prescrizioni di legge.

TITOLO VI – Norme finali

Art. 22 - Commissariamento dell'Associazione

1. Nel caso di verificata impossibilità di funzionamento dell'Associazione, le Fonti Istitutive possono concordare il commissariamento dell'Associazione al fine di garantire la continuità della gestione e l'erogazione delle prestazioni.
2. Le Fonti Istitutive nominano quattro Commissari – individuati nella misura di un componente per ciascuna Fonte – tra i quali viene individuato il facente funzione di Direttore operativo.
3. I Commissari, ognuno per le proprie competenze, provvedono, entro 90 giorni, ad avviare tutte le azioni per ripristinare il normale svolgimento delle attività. Qualora, decorso tale termine, non risultino realizzate le condizioni per la normale ripresa delle attività, i Commissari provvedono, in alternativa:
 - a indire nuove elezioni;
 - ad avviare le operazioni necessarie per dare attuazione all'art. 23 dello Statuto.

Art.23 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie, previa delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - per concorde volontà delle Fonti Istitutive;
 - per iniziativa di almeno il 75% dei soci ordinari, salvo verifica da parte delle Fonti Istitutive della regolarità delle relative sottoscrizioni;
 - per impossibilità del conseguimento del fine sociale.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è destinato a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le Fonti Istitutive.

Art. 24 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 luglio 2021, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente Accordo

TRA

Enel Italia S.p.A., in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata da:
Bruno, Palumbo, Capitani, Scaramozzino, Chianese, Stellato, Centorbi, Pastorelli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Ottino, Valletti

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale, Parravicini

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino, Cesi, Maggio, Conte, Ismari

Premesso che

- in sede di definizione dell'Accordo di finanziamento 2020 per le Associazioni ARCA e FISDE, le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali hanno rappresentato all'Azienda l'esigenza di verificare la possibilità di applicazione del CCNL elettrici ai dipendenti delle Associazioni ARCA e FISDE, in sostituzione del "Regolamento per il personale dipendente dell'ARCA" (di seguito "Regolamento ARCA");
- le Parti, con scambio di corrispondenza del 29 luglio 2020, hanno previsto di effettuare i necessari approfondimenti tecnici in sede di Comitato Bilaterale Welfare; i lavori del Comitato in sede tecnica si sono svolti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, con la formalizzazione delle relative risultanze nel Documento conclusivo del 23 marzo 2021 (*punto A: Verifica possibile applicabilità del CCNL elettrici ai dipendenti delle Associazioni ARCA e FISDE – Sintesi dei lavori della Commissione*), trasmesso alle Parti in pari data;

tenuto conto che

- il Regolamento ARCA è stato approvato dalla Commissione Amministratrice Nazionale (delibera n. 106/2001 del 13.9.2001) e ratificato dal CDN il 28.11.2001;
- ai sensi del vigente Statuto dell'ARCA (*art. 10, comma 8, lett. o*) la Commissione Amministratrice Nazionale delibera sui *"trattamenti economici e normativi per il personale, applicando gli indirizzi espressi sulla materia dall'Assemblea, anche sulla base e in coerenza con quanto concordato dalle Fonti istitutive"*

le Parti, in qualità di Fonti istitutive

- individuano nel CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico (di seguito “CCNL elettrici”) la disciplina valevole per il personale dipendente delle Associazioni ARCA e FISDE, in sostituzione del Regolamento ARCA

in relazione a quanto sopra, convengono quanto segue

1. A decorrere dal 1° agosto 2021 al personale dipendente delle Associazioni ARCA e FISDE si applica il CCNL elettrici, nonché le discipline derivanti dalla regolamentazione in essere nelle Associazioni, secondo quanto indicato ai successivi punti 2 e 3 del presente Accordo.
2. Le Parti, al fine di realizzare il raccordo tra CCNL elettrici e la normativa di secondo livello dallo stesso richiamata, già in essere nelle Associazioni, convengono sulla conferma delle regolamentazioni in atto nelle stesse con riferimento agli istituti di cui all'Allegato A, secondo gli indirizzi e nei termini convenuti nel medesimo allegato.
3. In coerenza con quanto previsto dal nuovo assetto contrattuale, le Parti individuano altresì i principi di riferimento, indirizzati alle Associazioni, per la definizione con successivo accordo della disciplina del Premio di risultato, secondo quanto indicato nell'Allegato B.
4. Con riferimento agli istituti di cui agli Allegati A e B – che formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale - per i quali si prevede l'armonizzazione della regolamentazione secondo i principi indicati, le Associazioni si impegnano a definire entro il corrente anno le nuove discipline; le regolamentazioni vigenti restano confermate fino alla definizione della nuova normativa.
5. In occasione del rinnovo del CCNL elettrici verranno effettuati incontri tra le Parti, volti a valutare gli effetti delle modifiche introdotte in sede di rinnovo per tenere conto delle specificità dei singoli contesti associativi.
6. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro un anno dalla sottoscrizione del presente Verbale, per una verifica congiunta sulla relativa attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Allegato A
- Allegato B

Allegati al Verbale di Accordo 15 luglio 2021

Allegato A

Le Parti convengono sulla conferma delle regolamentazioni vigenti nelle Associazioni, nei termini di seguito indicati.

a. Istituti di carattere sindacale art. 8 CCNL *lett. d) Assemblee di lavoratori f) permessi sindacali*

Art. 42 Regolamento ARCA: Assemblee del personale (12 ore annue) - Permessi sindacali (legge n. 300/1970).

Dicitura RSU Le Parti si danno atto che, laddove nel testo del CCNL elettrici viene utilizzata l'espressione "RSU", in caso di loro assenza le relative funzioni sono svolte dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, secondo le prassi in atto.

b. Telelavoro art. 19 CCNL

Accordi delle Fonti ARCA del 6.2.2019 e FISDE del 15.4.2019 per la regolamentazione applicativa dell'istituto.

c. Lavoro agile art. 19 CCNL

Accordo delle Fonti del 15.4.2019 (punto 5) su previsione di introduzione dello smart working per il personale dipendente ARCA e FISDE, con attivazione da parte dei competenti Organi di quanto necessario per la relativa formalizzazione.

Con riferimento ai punti b. e c. le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2021 per verificare l'eventuale rivisitazione degli Accordi sopra richiamati, anche in relazione agli sviluppi del quadro normativo di riferimento in materia.

d. Trasferimenti art. 22 CCNL

I trattamenti di trasferimento in atto, erogati ai sensi dell'art. 14 del Regolamento ARCA alla data di sottoscrizione del Verbale 15 luglio 2021, vengono mantenuti alle condizioni previste, e fino al permanere dei relativi presupposti. Per i trasferimenti disposti in data successiva alla sottoscrizione del Verbale 15 luglio 2021, i relativi trattamenti verranno definiti in base all'art. 22 del CCNL.

e. Provvedimenti disciplinari art. 25 CCNL

Art. 27 Regolamento ARCA, con annessi "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari".

Le Parti invitano le Associazioni ad effettuare una verifica della disciplina del c.d. "Codice disciplinare" per realizzarne l'aggiornamento in relazione al nuovo contesto organizzativo.

f. Orario di lavoro art. 27 CCNL

Regolamentazioni in essere nelle Associazioni in materia di articolazione settimanale dell'orario di lavoro e di definizione delle fasce di flessibilità in entrata e uscita, con compensazione anche ultragiornaliera (ARCA: Comunicato al Personale 12.7.2019; FISDE Comunicato al Personale 7.2.2017).

g. Quadri art. 34 CCNL

Da parte delle Associazioni saranno individuate le più opportune soluzioni per l'introduzione di una specifica disciplina delle corresponsioni per le prestazioni eccedenti l'orario normale contrattuale, in una logica di omogeneizzazione dei trattamenti in essere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 28 comma 17 del CCNL elettrici.

h. Diritto allo studio art. 37 CCNL

Art. 25, comma 3 Regolamento ARCA in materia di spettanza di permessi orari retribuiti per i lavoratori studenti.

i. Indennità art. 41, commi 1 e 2 *Indennità rischio cassa/maneggio denaro*

Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del Verbale 15 luglio 2021, già percettore dell'indennità di cui all'art. 24, commi 2 e 3 del Regolamento ARCA, si procederà alla verifica del permanere dei relativi presupposti, in base alle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti interessati, quale condizione cui è subordinata l'eventuale corresponsione indennitaria ai sensi dell'art. 41 commi 1 e 2 del CCNL elettrici.

j. Rimborsi spese art. 42 CCNL

a) Revisione della disciplina sui rimborsi spese - Principi di riferimento

Le Parti concordano e definiscono gli indirizzi di riferimento per la revisione, a cura dei competenti Organi, delle discipline vigenti nelle Associazioni in materia di "rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento" (art. 15 Regolamento ARCA), da realizzare secondo criteri e modalità omogenei e in coerenza con le esigenze di economicità ed efficienza.

Nella definizione della materia, in particolare, si terrà conto del rinnovato contesto organizzativo ed operativo delle Associazioni, connotato dalla remotizzazione dei processi, polifunzionalità e svolgimento della prestazione anche in modalità a distanza/di lavoro agile.

Per la determinazione dei valori dei rimborsi saranno presi a riferimento gli accordi sindacali valevoli in ambito Enel nella regione Lazio. Tali accordi saranno presi a riferimento anche per la relativa regolamentazione applicativa, salvo diverse statuizioni in ambito associativo. In occasione del rinnovo di detti accordi, l'adeguamento periodico degli importi sarà realizzato previa verifica da parte delle Fonti istitutive dei concreti effetti.

In tale contesto si procederà anche all'aggiornamento economico del ticket a valore.

b) ARCA – Normativa per il Personale partecipante a Meeting

Per i dipendenti ARCA, con la nuova regolamentazione sui rimborsi spese di cui al precedente punto a) viene superata la "Normativa Meeting" valevole in ARCA per il personale partecipante a meeting/eventi (Delibera CAN n. 32/2002).

k. Attività culturali e ricreative art. 48 CCNL

Accordo delle Fonti del 5.12.2018 (nuovo Statuto ARCA) con inclusione dei dipendenti ARCA e FISDE tra i soci ordinari (art. 3.1).

I. Pari opportunità, diversità e inclusione art. 49 CCNL

Art. 11, comma 2 (“Pari opportunità”) del Regolamento ARCA, in materia di valutazione con particolare sensibilità delle richieste di permesso avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare.

Allegato B

Premio di risultato art. 44 CCNL

In relazione all’art. 44 del CCNL elettrici, vengono di seguito richiamati i principi di riferimento per la rimodulazione dell’istituto, quale elemento variabile della retribuzione, volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi, nonché incrementi di redditività, efficienza ed innovazione:

- ✓ articolazione – ferma restando l’unitarietà dell’istituto - nelle due voci, interconnesse e collegate: a) redditività aziendale; b) produttività /qualità/efficienza/innovazione;
- ✓ individuazione di obiettivi di efficienza e qualità in linea con le esigenze di continuo miglioramento dell’attività delle Associazioni, della produttività del lavoro e della qualità del servizio, anche per continuare ad usufruire delle opportunità offerte dal quadro normativo vigente per quanto attiene, nello specifico, ai riflessi fiscali dell’istituto;
- ✓ valorizzazione degli apporti/progetti volti ad incrementare il livello di partecipazione alle attività ARCA con ampliamento della platea dei fruitori delle attività/servizi;
- ✓ definizione della metodologia applicativa;
- ✓ determinazione delle regole per l’erogazione del premio, anche in relazione all’impegno lavorativo del personale;
- ✓ attivazione del “welfare di produttività”, in relazione alla normativa di legge vigente in materia.

In relazione all’impegno alla definizione della nuova disciplina dell’istituto entro il corrente anno (punto 4 del Verbale), la decorrenza della nuova disciplina è prevista dall’anno 2022 (cassa 2023).

STATUTO
del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo ENEL (FISDE)

Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede

1. In attuazione dell'accordo 4 marzo 1997 sottoscritto tra l'Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici stipulanti il C.c.I. valevole per i dipendenti Enel, è costituita l'Associazione denominata "Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti dell'Enel S.p.A. (FISDE)", successivamente denominata "Fondo integrativo sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel (FISDE)".
2. Il FISDE ha sede in Roma.

Articolo 2 Scopo

1. Il FISDE – che non persegue fini di lucro – ha lo scopo di fornire prestazioni sanitarie, nonché di realizzare iniziative in materia di medicina preventiva ed interventi finalizzati al sostegno alla non autosufficienza, all'assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. "nuove emergenze sociali" (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcolismo, disadattamento).
2. Il FISDE può altresì svolgere ogni attività strumentale sussidiaria e complementare rispetto a quelle indicate.
3. L'attività del FISDE è regolata dalle norme del presente Statuto, definito dalle fonti istitutive dell'Associazione (Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici) e dei Regolamenti delle prestazioni, definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 Fondo comune

1. Il Fondo comune del FISDE è costituito dalle seguenti voci:
 - A) "Patrimonio indisponibile" pari ad euro 60 milioni, utilizzabile, previo benessere delle fonti istitutive dell'Associazione, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
 - B) "Patrimoni indisponibili" delle gestioni separate costituiti - in attuazione delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lett. q), del presente Statuto, per le quali è prevista una gestione separata anche agli

effetti della responsabilità di cui all'art. 38 del codice civile – dalle Società interessate e dai loro dipendenti.

Detti patrimoni – la cui entità è definita nell'ambito delle predette convenzioni - sono utilizzabili, previo benestare delle parti stipulanti le convenzioni stesse, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.

C) "Patrimonio disponibile" incrementabile ai sensi dell'art. 4, comma 10, ed utilizzabile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera A) del precedente comma 1, lo stesso è ricostituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate dalle fonti istitutive. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera B) del precedente comma 1, le modalità di ricostituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Non vi è obbligo di ricostituzione nei casi previsti dall'art. 13 dello Statuto.

3. FISDE può acquisire in proprietà, anche a titolo oneroso, oltre quello da adibire a sede sociale, anche altri immobili con l'autorizzazione delle fonti istitutive dell'Associazione. FISDE può cedere immobili, esclusivamente a titolo oneroso, previa autorizzazione delle fonti istitutive.
4. Il Fondo comune non può essere destinato a fini diversi da quelli previsti dall'art. 2 e dal presente art. 3, punto 3.

Articolo 4 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il finanziamento di FISDE è concordato per ogni periodo di validità del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici, tra l'Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il predetto Contratto. Tale finanziamento è posto a carico delle seguenti Società/Associazioni:
 - Enel S.p.A. e Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile;
 - Società di cui al successivo art. 5, punto 5.1, commi 2, 3 e 4.
 - Associazioni ARCA, FISDE, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL di cui all'art. 5, punto 5.1, comma 1.
3. In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione del FISDE in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30

aprile, 31 luglio, 31 ottobre) a cura delle Società da cui dipendono i lavoratori, che sono soci ordinari dell'Associazione.

Il ritardo nel versamento delle quote di finanziamento determinerà l'immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei dipendenti della Società interessata, fino al pagamento delle quote stesse.

4. La quota di iscrizione dei soci straordinari è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5.2, comma 8.
5. Il finanziamento annuale delle singole gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5 lett. q), è costituito dal finanziamento delle società stipulanti dette convenzioni e dagli eventuali contributi dei loro dipendenti. Dette erogazioni – finanziamento e contributi - non eccedono i costi, anche di natura gestionale, di diretta imputazione delle singole gestioni e gli eventuali avanzi di esercizio rimangono di competenza delle gestioni stesse, ai sensi del successivo comma 10.
- 5 bis E' istituita una gestione separata ("FISDE per la non autosufficienza") per l'erogazione delle prestazioni di non autosufficienza ai sensi dell'Accordo del 15 luglio 2021, disciplinata da Regolamento. A detta gestione affluisce il relativo e distinto finanziamento, definito con accordo tra le Fonti istitutive, posto a carico dei soggetti di cui al precedente comma 2. La quota a carico dei soci straordinari per la copertura non autosufficienza di cui all'art. 5.2.2. concorre al finanziamento della gestione.
6. Il bilancio preventivo viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.
7. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.
- 7bis Dopo l'approvazione, il bilancio consuntivo e le relazioni che lo corredano devono essere resi pubblici mediante il sito del Fondo affinché gli associati possano prenderne visione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci e il Tesoriere, fornisce riscontro ad eventuali richieste di chiarimenti sul bilancio consuntivo inoltrate dai soci secondo i termini e le modalità definiti dal Consiglio stesso.
8. Il bilancio è unico per tutte le attività di FISDE; esso è peraltro articolato in distinte voci di spesa riguardanti le attività di cui all'art. 2. Ai fini contabili interni a FISDE, vengono redatti specifici bilanci annuali, preventivi e consuntivi, delle singole gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5 lett. q), e della gestione

separata “FISDE per la non autosufficienza”, che confluiscono nel suddetto unico bilancio di FISDE.

9. La gestione FISDE nonché le gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lett. q) devono osservare l’equilibrio tra le risorse annualmente a disposizione e i costi per prestazioni e per spese di gestione.
- 9 bis L’equilibrio della gestione contabile separata “FISDE per la non autosufficienza” è fondato sui parametri tecnico attuariali ed economico finanziari coerenti con la natura e le caratteristiche di tale tipologia di copertura.
10. Gli eventuali residui attivi di un esercizio della gestione FISDE e delle gestioni separate sono riportati a nuovo in quello successivo, con allocazione a “Patrimonio disponibile” di cui all’art. 3, comma 1, lett. C), nell’ambito delle rispettive gestioni.
11. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 Soci

1. I soci si suddividono in:

- soci ordinari;
- soci straordinari;
- soci aggregati.

5.1 Soci ordinari

1. Sono iscritti di diritto al FISDE, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti dell’Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine. Possono acquisire la qualità di soci ordinari anche i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione con FISDE di apposita convenzione.
2. Inoltre possono iscriversi a FISDE, in qualità di soci ordinari, i dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dell’accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, è stato trasferito dall’Enel a WIND per effetto del conferimento a quest’ultima del ramo d’azienda Enel Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC.

3. Secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, l'Enel e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, sono soci ordinari i dipendenti delle società di cui al primo comma per le quali siano venuti meno i requisiti ivi stabiliti.
4. Sono, altresì, soci ordinari i lavoratori dipendenti da Società non ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 che chiedano il mantenimento e/o l'acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore elettrico, con FISDE mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle fonti istitutive dell'Associazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con FISDE, redatta in conformità a detto parere. L'acquisizione per i propri dipendenti del rapporto associativo con FISDE, comporterà – fermo restando il versamento della quota annuale di finanziamento di cui all'art. 4, comma 2 - anche il versamento di un importo “una tantum” per la partecipazione ai “Patrimoni” di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere A) e C).

Detto importo sarà pari al rapporto tra l'ammontare dei detti “Patrimoni” e il numero dei soci ordinari, entrambi alla data del 1° gennaio antecedente alla sottoscrizione della convenzione, moltiplicato per il numero dei dipendenti della Società computato alla data della sottoscrizione ovvero a quella successiva in cui si verifichi un ampliamento del perimetro societario. In nessun caso – né a seguito di riduzione degli organici né a seguito del venir meno per qualsiasi motivo del rapporto convenzionale con FISDE – la Società potrà ottenere la restituzione di quanto versato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 37 del codice civile.

5.2 Soci straordinari

1. Hanno facoltà di iscriversi al FISDE, in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso:
 - a) gli ex dipendenti del Gruppo Enel, che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:
 - dell'evidenza contabile separata costituita nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici” – FPE);
 - dell'INPDAP;
 - di AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), che abbiano maturato una anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 20 anni ovvero, in via transitoria, che possano vantare comunque una anzianità di servizio effettiva nell'ambito delle società del Gruppo ENEL pari ad almeno 20 anni.
 - b) i lavoratori che, pur non essendo ex dipendenti del Gruppo Enel, al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano soci ordinari da almeno 20 anni continuativi e divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:

- dell'evidenza contabile separata costituita nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex "Fondo di Previdenza Elettrici – FPE");
 - dell'INPDAP;
 - di AGO/Fondo Pensione Lavoratori dipendenti (FPLD).
- c) il coniuge superstite, gli orfani od equiparati del socio ordinario/socio straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico dell'evidenza contabile separata costituita nell'ambito del Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (ex "Fondo di Previdenza Elettrici – FPE") dell'INPDAP ovvero a carico dell'AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 4.

Qualora i lavoratori di cui alle precedenti lettere a) e b) possano far valere un'anzianità inferiore a 20 anni, ma pari ad almeno 15 anni, fermo restando gli altri requisiti di cui alle sopra citate lettere a) e b), potranno iscriversi come soci straordinari con pagamento di una quota associativa maggiorata.

I soci straordinari che all'atto della cessazione dal servizio erano dipendenti di Società per le quali venga meno il rapporto di convenzionamento con FISDE, decadono dalla qualità di soci straordinari con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione di detto rapporto.

1. bis

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici, conseguente ad accordi sindacali o individuali, agli ex dipendenti interessati è riconosciuta la facoltà di iscriversi a FISDE in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che:

- alla data di cessazione dal servizio siano soci ordinari, con anzianità di iscrizione FISDE o di servizio di cui all'art. 5.2.1;
- la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell'eventuale periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
- gli interessati – fermi restando i presupposti di cui sopra - abbiano già posto in essere le condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione, con la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

La domanda di iscrizione – corredata dalla documentazione attestante la sussistenza delle sopraindicate condizioni - deve essere presentata dagli interessati nel rispetto del termine di decadenza di cui al successivo comma 2 e con applicazione dei termini di decorrenza delle prestazioni ivi stabiliti.

Per le uscite conseguenti ad accordi sindacali, le Società interessate non appartenenti al Gruppo Enel, dovranno, in via preventiva, sottoscrivere apposite convenzioni con FISDE o integrare quelle già sottoscritte, con impegno, in particolare, al versamento a proprio carico della quota associativa annuale – nella misura base - per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici), nonché alla trasmissione a FISDE degli elenchi nominativi dei potenziali richiedenti l'iscrizione.

Analoghe convenzioni saranno sottoscritte con FISDE, in via preventiva, dalle Società non appartenenti al Gruppo Enel che intendano farsi carico – per le uscite conseguenti a risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro - del pagamento della quota associativa annuale – nella misura base - da versare a FISDE.

Quanto previsto dal presente comma 1 bis - non operante per gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto per licenziamento disciplinare - trova applicazione per gli accordi sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, fatte salve le situazioni già definite con specifici scambi di lettere tra le Parti.

E' demandata al Consiglio di Amministrazione la regolamentazione dei termini/modalità di versamento delle quote associative, da parte dei lavoratori iscritti come soci straordinari ai sensi del presente comma, al termine del periodo in cui la quota associativa è versata dalle Aziende.

1. ter Hanno facoltà di iscriversi a FISDE, in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso, i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL, purchè divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione:
 - in servizio alla data del 12 aprile 2019, e alla data del 15 luglio 2021 per i dipendenti ACEM e ASEM, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro possano vantare una anzianità di servizio effettiva pari ad almeno 20 anni (ovvero a 15 anni con pagamento di una quota maggiorata) in dette Associazioni; ai fini del computo si considera utile il periodo risultante anche dalla sommatoria del servizio prestato presso più di una di dette Associazioni;
 - assunti in data successiva al 12 aprile 2019, e alla data del 15 luglio 2021 per i dipendenti ACEM e ASEM, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato una anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 20 anni (ovvero a 15 anni con pagamento di una quota maggiorata).
2. La richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – deve essere presentata a pena di decadenza

entro i 6 mesi successivi al mese di cessazione del rapporto di lavoro, con garanzia della continuità delle prestazioni.

La quota è versata in dodicesimi, computando i mesi mancanti alla conclusione dell'anno (1° gennaio – 31 dicembre) a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

La richiesta di iscrizione deve contenere l'eventuale opzione per il mantenimento della copertura "FISDE per la non autosufficienza".

Decade dal diritto al mantenimento della copertura "FISDE per la non autosufficienza" il socio che non esercita la relativa opzione e/o non effettua il relativo versamento entro il termine per l'iscrizione al FISDE.

3. Gli ex dipendenti del Gruppo Enel, titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998 ed i soggetti di cui alla lettera c) del precedente punto 1, possono presentare richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – in qualsiasi momento, con decorrenza delle prestazioni dal terzo mese successivo a quello della presentazione della richiesta.
4. Il requisito di anzianità previsto dal precedente comma 1 del presente paragrafo:
 - non è richiesto ai lavoratori che cessino dal servizio con diritto alla pensione di inabilità, alla vedova e agli orfani di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro od a seguito di malattia contratta a causa di servizio;
 - è ridotto a 10 anni per la vedova e per gli orfani dei lavoratori che decidano in costanza di rapporto di lavoro non per causa di servizio.
5. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma successivo, il Consiglio di Amministrazione di FISDE potrà eccezionalmente valutare l'iscrizione del coniuge superstite del socio ordinario con figli minori o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 che, al momento del decesso, era a carico di quest'ultimo ai fini delle detrazioni IRPEF unitamente ai figli minori o portatori di handicap e che non avrebbe titolo all'iscrizione per carenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 (lettera c) e 4 del presente paragrafo.
6. In ogni caso, nessuna prestazione viene erogata, da parte di FISDE, qualora il reddito del superstite (escludendo la pensione di reversibilità o indiretta) – con riferimento all'anno precedente all'iscrizione/rinnovo a FISDE – sia superiore a 3 volte il trattamento minimo di pensione INPS con riferimento al coniuge superstite, gli orfani ed equiparati del socio.
7. Non possono essere ammessi gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento per provvedimento disciplinare.
8. I soci straordinari sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4. I soci straordinari, ai fini del mantenimento della copertura "FISDE per la non

autosufficienza”, sono tenuti al versamento della relativa quota annuale, nella stessa misura prevista per i soci ordinari.

9. Il versamento della quota associativa ai fini del rinnovo annuale di iscrizione (1° gennaio – 31 dicembre) deve essere effettuato a pena di decadenza entro il 31 marzo di ogni anno, con garanzia della continuità delle prestazioni. Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento della quota annuale con una maggiorazione pari al 50% nel caso di versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con diritto alle prestazioni dal momento del versamento della quota e della maggiorazione.

Perdono definitivamente la qualifica di soci straordinari coloro che non abbiano provveduto al rinnovo annuale dell'iscrizione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Il mancato versamento della quota annuale per il mantenimento della copertura “FISDE per la non autosufficienza” entro il termine per il rinnovo annuale di iscrizione comporta la decadenza dell'accesso a detta copertura.

5.3 Soci aggregati

1. Sono soci aggregati i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici delle Società che hanno stipulato con FISDE le convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q), alle condizioni e secondo le modalità stabilite da dette convenzioni, da redigere in conformità dell'apposito schema, concordato tra le fonti istitutive dell'Associazione.

Sono altresì soci aggregati i dipendenti delle suddette Società il cui rapporto di lavoro non è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici purchè alla prevalenza dei dipendenti di tali Società si applichi il CCNL elettrici.

2. Su richiesta a FISDE da parte della Società interessata, i dipendenti che cessano dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici, in forza di accordi sindacali o individuali, possono mantenere, ad ogni effetto – incluso il versamento del finanziamento a carico della Società secondo quanto previsto dalle convenzioni - la qualità di soci aggregati fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che gli interessati maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell'eventuale periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa.

Quanto previsto dal presente comma - non operante per gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto per licenziamento disciplinare - trova applicazione per gli accordi sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, fatte salve le situazioni già definite con specifici scambi di lettere tra le Parti.

3. I beneficiari delle convenzioni stipulate ai sensi dei precedenti commi decadono dalla fruizione delle prestazioni che ne sono oggetto nei casi previsti dalle convenzioni medesime.
4. Il ritardo nel versamento del finanziamento e dei contributi previsti dalle convenzioni di cui ai commi precedenti determinerà l'immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei soci aggregati, dipendenti della Società/Associazioni interessate, fino al relativo pagamento.

Articolo 6 Beneficiari

1. Sono ammessi a fruire delle prestazioni del FISDE, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità fissati dai Regolamenti delle prestazioni, i soci ordinari, straordinari e - sulla base delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q) – i soci aggregati di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3, nonché i familiari a carico dei soci ordinari e dei soci aggregati, intendendosi per tali quelli per i quali il socio ordinario/aggregato ha titolo ed usufruisce delle detrazioni IRPEF.

Ai fini della valutazione del carico fiscale, non si tiene conto, limitatamente ai figli minori, della pensione di reversibilità/indiretta dagli stessi percepita a seguito del decesso dell'altro genitore.

Ai medesimi fini, sono influenti gli importi che l'assistito disabile abbia percepito dal FISDE a titolo di interventi di sostegno, e finalizzati alla integrazione lavorativa o socio-terapeutica; sono parimenti influenti le altre erogazioni aventi carattere sostanzialmente assistenziale effettuate da terzi ma complementari ad interventi promossi dal FISDE nell'ambito dei regolamenti associativi.

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che abbia rinunciato – ad esclusivo vantaggio del coniuge (compreso il caso di separazione legale) – all'esercizio del diritto alla detrazione IRPEF.

Possono parimenti beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che, in relazione al superamento dei limiti di reddito complessivo ai fini della percezione delle detrazioni per familiari a carico, non sia in condizione di fruire delle stesse.

2. Sono altresì ammessi a fruire delle prestazioni di cui al precedente comma i pensionati della società CESI alla data del 25 settembre 2001 (fruitori delle prestazioni CAI alla stessa data) ed eventualmente un familiare a carico che, sempre alla suddetta data, fruiva già delle prestazioni CAI, nonché ai familiari di dipendenti deceduti che, sempre alla suddetta data, fruivano già delle suddette prestazioni. Tali beneficiari sono tenuti a corrispondere al FISDE una quota annua non inferiore a quella versata al CAI per l'anno 2000.

3. Limitatamente agli interventi finalizzati all'assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. "nuove emergenze sociali", hanno diritto ad usufruirne anche i familiari a carico dei soci straordinari, intendendosi per tali quelli per i quali i soci stessi hanno titolo alle detrazioni IRPEF.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere interventi a favore dei familiari a carico dei soci straordinari, affetti da stati morbosi di notevole gravità e persistenza per i quali occorre il ricorso a strutture specializzate di alta qualifica per interventi o terapie straordinarie.

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a fruire delle prestazioni di FISDE nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni nonché – limitatamente ai soci aggregati – dalle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5, lettera q).
2. I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme del vigente "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del FISDE" (Regolamento elettorale), definito da Enel Spa e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.
3. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di FISDE. I soci aggregati sono altresì tenuti all'osservanza delle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5, lettera q).
L'iscrizione comporta l'incondizionata accettazione da parte dei soci dei valori e delle regole del Fondo come formalizzati nella documentazione definita dal Consiglio di Amministrazione, che viene resa disponibile ai soci sul sito web per la presa visione.

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:
 - 1) per i soci ordinari, con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, con il venire meno dei requisiti di cui all'art. 5.1, o per recesso, da notificare per iscritto; ovvero
 - 2) per i soci straordinari, con le dimissioni, da notificare per iscritto, ovvero quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di socio; nonché a seguito del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Statuto;
 - 3) per i soci ordinari e straordinari quando:
 - a) non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) arrechino – anche mediante falsa e/o mendace dichiarazione - danno materiale e/o morale a FISDE;

- c) dichiarino notizie non rispondenti al vero per quanto attiene alla spettanza delle detrazioni ai fini delle imposte sul reddito per i propri familiari.
- 4) per i soci aggregati operano le previsioni contenute nelle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5, lettera q).
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, punto 3), lettere a), b) e c) e punto 4), la perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Chi perde, per qualsiasi ragione, la qualifica di socio non ha alcun diritto nei confronti del fondo comune.

Articolo 9 Prestazioni

1. FISDE non può costituire proprie strutture assistenziali.
2. Le prestazioni sanitarie sono fornite in:
 - a) forma diretta: mediante convenzioni stipulate con esercenti le professioni sanitarie e con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o comunque autorizzate all'esercizio di attività sanitarie;
 - b) forma indiretta: mediante rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assistito.
3. Le prestazioni sanitarie, le iniziative in materia di medicina preventiva e gli interventi finalizzati all'assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. "nuove emergenze sociali" (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcoolismo, disadattamento) devono essere adeguati ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nella regolamentazione delle prestazioni e delle risorse alle stesse destinate, viene assicurata, anche con riferimento alle gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 10.2, comma 5, lett. q), la coerenza con le normative vigenti in materia di sanità integrativa e finalizzate alla fruizione dei benefici fiscali.

Articolo 10 Organi del FISDE

Gli organi del FISDE sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e i due Vice Presidenti
- il Collegio Sindacale

10.1 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
2. A tale Organo è attribuita l'unica funzione di eleggere i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.

10.2 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto pariteticamente da cinque rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
2. I rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti secondo le norme dell'anzidetto Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
4. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
5. Al Consiglio di Amministrazione, fermo restando i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Presidente, sono affidati i seguenti poteri di gestione inerenti alle attività di cui al precedente art. 2 (Scopo):
 - a) determinare le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo dell'attività per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - b) definire i Regolamenti delle prestazioni, comprese quelle per la non autosufficienza, secondo principi tali da garantire che le spese per dette prestazioni e i connessi oneri di gestione non eccedano le risorse finanziarie annualmente a disposizione del Fondo stesso;
 - c) definire i Regolamenti necessari per il funzionamento di FISDE e deliberare su ogni altra questione inerente il loro funzionamento;
 - d) autorizzare la stipula delle convenzioni con strutture sanitarie;

d bis) deliberare la stipula dei contratti di consulenza e di fornitura di servizi attinenti agli ambiti di competenza del Consiglio, sulla base della normativa regolamentare definita dal Consiglio stesso, anche con riguardo all'individuazione dei limiti di valore e alle procedure di assegnazione dei contratti;

 - e) definire gli orientamenti applicativi del programma di attività;
 - f) definire il piano di ripartizione annuale dei fondi disponibili;
 - g) approvare il bilancio preventivo annuale con l'indicazione dei costi presunti entro i limiti dei fondi disponibili per le diverse attività;
 - h) approvare il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione;
 - i) deliberare in corso d'anno le modifiche dei programmi che comportano rilevanti variazioni di bilancio;

- i bis) individuare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione la figura del Tesoriere, sulla base delle competenze ed esperienze professionali maturate, definendone le funzioni;
 - l) recepire le modifiche statutarie concordate dalle fonti istitutive;
 - m) decidere sui ricorsi dei soci;
 - n) stabilire la misura della quota annuale a carico dei soci straordinari; con periodicità biennale il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare una verifica della relativa congruità, sulla base di idonei parametri predefiniti dal Consiglio stesso;
 - o) deliberare sui casi di esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 8, comma 1, punto 3, lettere a) b) e c) e punto 4, nonché su ogni altro provvedimento nei confronti dei soci stessi;
 - p) indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale;
 - q) previo benessere delle fonti istitutive del Fondo, autorizzare la stipula di specifiche convenzioni con Società, non ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 5.1, comma 4, del presente Statuto, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni di FISDE o di parte di esse; dette convenzioni - ferma restando la propria specifica operatività nei confronti dei rispettivi beneficiari - non comportano per ogni altro aspetto modifiche alla validità delle norme statutarie e regolamentari concernenti l'Associazione;
 - r) autorizzare la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5.3, comma 2, nonché delle convenzioni di cui all'art. 5.2.1, comma 1 bis;
 - s) deliberare in merito alla utilizzazione e alla ricostituzione del "Patrimonio indisponibile" e del "Patrimonio disponibile";
 - s bis) determinare criteri ed indirizzi in materia di politiche di investimento del patrimonio del Fondo, in coerenza con l'art. 2 ("Scopo"), fermo restando quanto previsto all'art. 3 ("Fondo comune");
 - t) deliberare – ferma restando l'autorizzazione delle fonti istitutive ai sensi dell'art. 3, comma 3 - la cessione o l'acquisto di immobili;
 - u) deliberare, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'affidamento dell'incarico di revisione contabile del bilancio su base volontaria ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali;
 - v) adottare iniziative per l'informazione periodica dei soci ai sensi dell'art. 14 bis;
 - w) compiere tutti gli atti non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri Organi.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando

ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti con indicazione dell'argomento da trattare.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi di cui alle lettere f), g), h), i), e n) del precedente comma 5, per i quali il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti.
8. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità nelle deliberazioni.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni consiliari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

10.3 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è designato dall'Enel S.p.A. tra i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
 - assume la rappresentanza legale di FISDE nei rapporti con i terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione definendo l'ordine del giorno;
 - sovrintende alla gestione del Fondo ed esegue ogni atto necessario al funzionamento della sede e alla gestione del Fondo;
 - attribuisce gli incarichi di consulenza e quelli di fornitura di servizi per gli ambiti di competenza affidati;
 - esegue gli atti che costituiscono attuazione di delibere consiliari e gli atti dovuti in forza di legge e di contratto;
 - definisce la struttura organizzativa del Fondo, con ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - gestisce il personale, procedendo - previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti istitutive - alle relative assunzioni;
 - compie tutti gli atti aventi carattere di urgenza, con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente opera con firma singola per la corrispondenza ordinaria.
4. Il Presidente può conferire deleghe ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione per specifiche competenze, anche su proposta del Consiglio stesso.

5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti ai dipendenti del Fondo e a terzi.
6. I Vice Presidenti vicari del Presidente sono individuati a rotazione tra i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati, a rotazione, dai due Vice Presidenti.

10.4 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da due rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A., e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale. Almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro. I restanti componenti devono avere maturato un'esperienza professionale pluriennale in posizioni di responsabilità nello svolgimento di attività di carattere amministrativo/contabile e/o giuridico, anche attraverso la partecipazione ad Organi di amministrazione o di controllo di Fondi e Associazioni.
2. La Presidenza del Collegio Sindacale è attribuita, a rotazione, ad uno dei tre rappresentanti dei lavoratori designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici (o dal primo firmatario, nel caso di gruppi di lavoratori) ai quali sono stati attribuiti i posti nello stesso Collegio, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti dei lavoratori nel Collegio Sindacale vengono sostituiti secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
4. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
5. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
6. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dal Fondo, nonché sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, del codice civile. Provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10.2, comma 5, lett. u), la proposta motivata per l'individuazione della Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali, cui affidare la revisione contabile del bilancio su base volontaria. Il Collegio Sindacale indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali nel caso in cui a ciò non abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione nel termine previsto dalle norme del Regolamento elettorale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio Sindacale.
7. I componenti del Collegio Sindacale potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività operativa di FISDE.

8. Nello svolgimento dei compiti affidati, il Collegio Sindacale formula le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 11 Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantochè non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali e non siano stati ricostituiti gli Organi sociali.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale sono tra loro incompatibili; la qualità di dipendente del Fondo è incompatibile con le cariche negli Organi sociali.
5. L'astensione dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo determina la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e la sua sostituzione a norma del vigente Regolamento elettorale. La decadenza dalla carica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. FISDE manleva i componenti degli Organi sociali per le responsabilità civili, penali, amministrative e tributarie in cui siano incorsi nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave ovvero di violazioni commesse palesemente in danno del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione definisce la relativa regolamentazione.

Articolo 12 Elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale si svolgono in unica sessione, ogni tre anni, nell'intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento elettorale.

Articolo 13 Scioglimento del FISDE

1. Il FISDE si scioglie:
 - per concorde volontà delle fonti istitutive;
 - per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale.

2. In caso di scioglimento, il fondo comune verrà devoluto a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le fonti istitutive sentito preventivamente l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dalle fonti istitutive con le medesime modalità adottate per la sua formazione.
2. Le modifiche devono essere recepite da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvede a portarle a conoscenza dei soci, in modo da favorirne la più ampia diffusione, tramite il sito web del Fondo e/o con le modalità ritenute più idonee.

Articolo 14 bis Informazione periodica ai soci

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove il più ampio ricorso agli strumenti di comunicazione valutati idonei ad agevolare i processi di informazione nei confronti dei soci. In particolare, provvede a dare tempestiva comunicazione ai soci tramite il sito web in caso di modifica del presente Statuto, nonché in occasione di ogni aggiornamento della normativa regolamentare di competenza del Consiglio. Ai soci viene inoltre fornita informativa sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità definite dal Consiglio.

Articolo 15 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

NORME TRANSITORIE

I. Soci straordinari - Termini iscrizione

La disposizione di cui all'art. 5.2 ("Soci straordinari"), comma 2, in materia di prima iscrizione, trova applicazione per le cessazioni dal servizio che si verificheranno a decorrere dal 1.1.2022. La disposizione di cui all'art. 5.2, comma 9, in materia di rinnovo annuale di iscrizione, trova applicazione a partire dal rinnovo per l'anno 2022.

II. Quota soci straordinari

Ai fini dell'applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 10.2.5., lettera n), in materia di valutazione di congruità con periodicità biennale, a cura del Consiglio di Amministrazione, della misura della quota annuale a carico dei soci straordinari, la prima verifica sarà effettuata nell'anno 2022.

- III. Rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali - Controvalore assenze In relazione al superamento della disposizione di cui all'art. 11, comma 6 dello Statuto vigente anteriormente alla sottoscrizione del Verbale di Accordo 15 luglio 2021, non si procederà dei confronti del Fondo al recupero del "controvalore" a partire dalle assenze 2021 dei rappresentanti dei lavoratori (cassa 2022). Resta fermo che le ore di assenza per attività FISDE sono ricomprese nel monte ore annuo assegnato alle Organizzazioni sindacali.

NORME TRANSITORIE (*Verbale di Accordo 15 aprile 2019*)

Convenzioni di mobilità Le convenzioni di mobilità, stipulate ai sensi dell'art. 5.1.5 dello Statuto vigente in data anteriore alla sottoscrizione del Verbale di Accordo 15 aprile 2019, mantengono la loro operatività fino alla scadenza.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 luglio 2021, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente Accordo

TRA

Enel Italia S.p.A., in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata da:
Bruno, Palumbo, Capitani, Scaramozzino, Chianese, Stellato, Centorbi, Pastorelli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Ottino, Valletti

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale, Parravicini

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino, Cesi, Maggio, Conte, Ismari

Premesso che

- in sede di definizione dell'Accordo di finanziamento 2020 per le Associazioni ARCA e FISDE, le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali hanno rappresentato all'Azienda l'esigenza di approfondire le tematiche riguardanti la governance delle Associazioni;
- le Parti, con scambio di corrispondenza del 29 luglio 2020, hanno previsto di effettuare i necessari approfondimenti tecnici in sede di Comitato Bilaterale Welfare; i lavori del Comitato in sede tecnica si sono svolti nel mese di novembre 2020, con la formalizzazione delle relative risultanze nel Documento conclusivo del 23 marzo 2021 (*punto B: Governance delle Associazioni – Sintesi dei lavori della Commissione*), trasmesso alle Parti in pari data;

in relazione a quanto sopra, le Parti convengono quanto segue

1. I nuovi testi collazionati degli Statuti dell'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dipendenti Gruppo Enel (ARCA) e del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel (FISDE) sono riportati in allegato al presente Verbale (A. Statuto ARCA; B. Statuto FISDE), di cui fanno parte integrante e sostanziale. Le modifiche hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo quanto previsto dalle Norme Transitorie in calce allo Statuto FISDE.
2. Il presente Verbale viene trasmesso alle Associazioni ARCA e FISDE per gli adempimenti conseguenti.

* * *

In aggiunta alle modifiche statutarie di cui sopra, le Parti portano all'attenzione dei competenti Organi le indicazioni di seguito riportate, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento della

democraticità delle Associazioni, anche mediante l'introduzione di meccanismi e strumenti finalizzati all'ottimizzazione dei processi e delle funzioni.

In linea con l'obiettivo di rafforzare la "democraticità" e la centralità della dimensione aggregativa, in particolare sotto il profilo della relazione con i soci, le Parti in sede di modifica statutaria hanno previsto specifiche disposizioni, che introducono modalità idonee a realizzare un livello di maggiore informazione e coinvolgimento degli aderenti, sia all'atto dell'ingresso nelle Associazioni, mediante la condivisione dei documenti associativi e "valoriali"; sia nel corso della vita associativa, per assicurare il costante aggiornamento dei soci anche sulle "regole" sociali (es. mediante diffusione di informative sulle modifiche statutarie e della normativa regolamentare). In tale logica, le Associazioni sono invitate a dare piena ed immediata effettività alle nuove disposizioni.

Inoltre le Parti, sempre nell'ottica della valorizzazione della democraticità, in linea di continuità con il percorso intrapreso per l'ottimizzazione del funzionamento interno delle Associazioni, richiamano l'attenzione dei competenti Organi su ulteriori orientamenti condivisi, con invito ad assumere le conseguenti determinazioni e porre in essere le azioni per la relativa attuazione operativa.

In particolare, nell'ottica di realizzare il più efficace presidio dei processi e delle funzioni e in linea con la regolamentazione statutaria, si ravvisa l'opportunità che le Associazioni procedano:

- all'introduzione di specifiche procedure di funzionamento e di controllo - assicurandone effettività operativa, con periodiche informative agli Organi - riguardanti: il sistema di *Risk management*, per mappare, prevenire e mitigare i rischi di gestione; la regolamentazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi; la formalizzazione del processo relativo alla funzione di controllo interno (*Internal audit*);
- alla definizione aggiornata e formalizzata di un sistema di deleghe, anche per i poteri di spesa, in coerenza con l'assetto organizzativo formalizzato nelle relative determinazioni degli Organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- **Allegato A** Statuto ARCA
- **Allegato B** Statuto FISDE